



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio e terziario

serv.commercio.terz@regione.fvg.it
tel 040 377 2405
fax 040 377 2446
I - 34132 Trieste, via Trento 2

protocollo n. **4796/PROD.COMM.**
riferimento **prot. 113 dd. 03/01/2008**
allegato
Trieste, **20 febbraio 2008**

Al Comune di

oggetto: **LR 29/2005 – Somministrazione stagionale e temporanea – Sospensioni**

Con la nota a margine citata del Comune in indirizzo, sono stati formulati una serie di quesiti in ordine alla problematica di cui all'oggetto; in proposito, si intende evidenziare quanto segue.

L'articolo 83, comma 4, lettera a), della legge regionale 29/2005, sancisce la revoca del titolo autorizzativo inerente un esercizio di somministrazione, qualora il titolare non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dal rilascio del titolo medesimo, oppure ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi, salva comunque proroga in caso di comprovata necessità: tale fattispecie configura un'ipotesi di sospensione o di mancata attivazione "volontaria" (infatti, in caso di comprovata necessità si fa luogo alla proroga), totalmente diversa da quella concernente la somministrazione stagionale, laddove la sospensione dell'attività è inerente di per sé alla modalità di esercizio dell'attività stessa. In ogni caso, la citata disposizione di cui all'articolo 83, stante l'assenza di qualsivoglia differenza di trattamento giuridico, trova applicazione anche nei confronti delle attività stagionali.

La definizione di "attività stagionale", di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), della legge regionale in argomento, deve essere letta sistematicamente in coordinamento con la definizione di "somministrazione stagionale" di cui al successivo articolo 65, comma 1, lettera g): attività svolta per periodi, anche frazionati, di giorni non inferiori a sessanta e non superiori a duecentoquaranta, per ciascun anno solare, come definiti dal Comune con proprio regolamento: il regolamento comunale, pertanto, può anche definire il periodo di stagionalità minima, sempre che tale determinazione abbia a fondamento una motivata *ratio*.

Si ribadisce, infine, che le attività temporanee, somministrazione inclusa, sono sempre state svincolate da qualsivoglia criterio di programmazione; pertanto, è anche possibile aprire con DIA un'attività temporanea durante il periodo di chiusura stagionale.

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE

dott.ssa Antonella MANCA

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Miotto
telefono: 040 3772405
e.mail: sabrina.miotto@regione.fvg.it

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo
telefono: 040 3772448
e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it